

Registro n. \_\_\_\_\_

**SCRITTURA PRIVATA****OGGETTO:CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CAR SHARING A PADOVA**

Tra i signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Amministratore Delegato della società APS Holding S.p.A. con sede a Padova in Via Salboro n.22/b, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova (REA: PD 342892) e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. e P.I. dell'impresa: 03860240286) in appresso denominata Affidatario.

Si premette che:

- In data 26/09/2019, è stata accolta con esito positivo la domanda presentata dal Comune d'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie

"società" in house istituito presso l'ANAC, e APS Holding SPA è stata riconosciuta come organismo in house del Comune di Padova.;

➤ con deliberazione di Giunta Comunale del \_\_\_ n. \_\_\_, esecutiva si è stabilito l'affidamento "in house providing" ad APS Holding SPA del servizio di Car Sharing nel Comune di Padova già affidataria del servizio in house dal 2010( deliberazione di Giunta Comunale n.201/0103 del 16/03/2010);

➤ si è provveduto alla pubblicazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento " in house providing" del " Servizio di gestione del Car Sharing nella Città di Padova " ai sensi dell'art. 34, comma 20 e 21 del D.L.n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012 nonché contestualmente all'invio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 25 bis dell'art. 13 del D.L.145/13 convertito in Legge n. n.9/2014.

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Padova affida in " house providing" alla società Aps Holding SPA la gestione del servizio di Car Sharing locale del Comune di Padova a **postazione fissa**, attivo 24h su 24 h e 7 giorni su 7 per n. 4 (quattro) anni e per n. 16 (sedici) veicoli tenuto conto delle aree a disposizione individuate nel territorio comunale di cui **all'allegato 1**.

Previo accordo con il Comune, Aps Holding SPA potrà implementare il servizio con ulteriori veicoli "station based" e/o in distribuzione libera ( *free*

*floating*), fatta salva la possibilità, sempre previo accordo, di risolvere il presente contratto nel caso in cui le evoluzioni tecnologiche e di mercato consentano forme di affidamento del servizio a condizioni più vantaggiose per il Comune di Padova.

A seguito dell'affidamento, APS Holding assume l'obbligo di attivare e gestire , in nome e per conto proprio e nell'interesse del Comune di Padova, a propria cura e spese, salvi i benefici che potrà acquisire dall'attività di Car Sharing, il servizio di Car Sharing nell'ambito del territorio del Comune di Padova.

APS Holding SPA dovrà organizzare il servizio nel rispetto:

- delle disposizioni del presente contratto, il cui schema è stato approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale XXXX del XXX;
- delle disposizioni normative, anche sopravvenute, che siano comunque applicabili al servizio ed alle attività connesse, complementari ed accessorie del contratto;
- della struttura tariffaria concordando con il Comune di Padova ogni variazione tariffaria prima della sua applicazione.

## **ART. 2 - MODALITÀ ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

Ai fini del corretto sviluppo del servizio di Car Sharing oggetto di questo contratto, il Comune di Padova potrà chiedere ad APS Holding SPA di garantire la disponibilità fino a n. 40 veicoli.

La flotta di Car Sharing deve essere costituita da veicoli appartenenti a una o più tipologie tra quelle di seguito riportate:

- Veicoli elettrici;
- Veicoli ibridi termico/elettrico multimodale e ibridi plug-in;
- Veicoli alimentati a idrogeno;
- Veicoli alimentati a metano e GPL;
- Veicoli alimentati a benzina Euro 6 e successivi;
- Veicoli alimentati a gasolio, Euro 6 e successivi.

### **ART.3 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO**

- a) Il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e deve essere garantito per un periodo non inferiore ad anni 4 (quattro).
- b) Il servizio deve essere esercitato con un numero di veicoli a disposizione dell'utenza non inferiore a 10 (dieci) unità.
- c) deve essere garantito un servizio di contatto con la clientela attivo nei giorni lavorativi e lungo tutto il periodo di erogazione del servizio.
- d) nel caso di adozione del modello "station based" il servizio deve essere gestito tramite prenotazione. La prenotazione potrà essere effettuata sia in anticipo e sia a ridosso del momento dell'utilizzo del veicolo, qualora libero, compatibilmente con le tempistiche di elaborazione della richiesta di utilizzo da parte del sistema utilizzato.
- e) il servizio deve essere disponibile senza nessuna limitazione minima né in termini temporali, né in termini di distanza.
- f) il servizio deve essere aperto all'utenza in possesso dei requisiti stabiliti da APS Holding SPA senza nessun elemento di esclusione.
- g) il servizio deve essere attivo prevalentemente all'interno del territorio del Comune di Padova.

Inoltre:

h) I corrispettivi di utilizzo devono includere tutti i costi di esercizio del veicolo, incluso il carburante e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso, quali la manutenzione e la riparazione, l'uso di lubrificanti, pneumatici, assicurazioni, etc.; questi corrispettivi dovranno essere comunicati al Comune di Padova prima dell'attivazione del servizio e in occasione di ogni variazione.

i) con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'indagine di "soddisfazione del cliente" – c.d. Customer Satisfaction (nella modalità che più si riterrà opportuna), e il cui risultato deve essere comunicato al Comune di Padova. L'indagine di Customer Satisfaction dovrà essere effettuata almeno sugli indicatori di cui al successivo art. 5.

j) con cadenza semestrale APS Holding SPA dovrà inviare al Comune di Padova (in formato digitale editabile) un report relativo al servizio di Car Sharing contenente i seguenti dati:

- numero di abbonati iscritti ;
- numero di abbonati attivi ;
- numero di abbonati disdetti ;
- numero di utilizzatori unici ;
- numero dei veicoli disponibili suddivisi per tipologia e disponibilità media;
- numero e localizzazione dei prelievi e rilasci;
- durata e percorrenza per singolo veicolo e per singola corsa.

k) Tutti i veicoli utilizzati dovranno essere nella disponibilità di APS Holding SPA a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente.

l) I veicoli dovranno possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile RCA con un massimale di almeno Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) ad evento per danni a persone o cose, oltre a furto, incendio e kasko con eventuale franchigia predeterminate a carico dell'utente.

m) Non potranno essere utilizzati per il servizio di Car Sharing veicoli che abbiano più di cinque anni e/o più di 100.000 km. di percorrenza.

n) I veicoli di nuova immisione in servizio devono appartenere alla categoria Euro più evoluta del modello di cui trattasi e possedere adeguati livelli di sicurezza secondo quanto previsto dal programma europeo EURONCAP.

o) L'80% dei veicoli appartenenti alla flotta dedicata al servizio di Car-Sharing dovrà essere di lunghezza inferiore a 440 cm.

p) I veicoli devono essere riconoscibili mediante logo specifico; sulla vettura dovrà essere anche presente il simbolo del Comune di Padova con dimensioni non inferiori a 100 cmq..

#### **ART. 4 – TARIFFE**

Si devono garantire per il primo anno tariffe pari e/o inferiori agli importi massimali definiti dall'allegato 2, con possibilità di tariffe anche inferiori e promozionali, allo scopo di incentivare l'utilizzo del servizio e far conoscere il valore della condivisione del servizio.

**ART.5 - INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION**

L'indagine periodica di Customer Satisfaction prevista al precedente art.3 dovrà obbligatoriamente comprendere i seguenti indicatori:

1. Efficienza del servizio;
2. Affidabilità del Servizio;
3. Stato di pulizia dei veicoli;
4. Stato di manutenzione dei veicoli;
5. Facilità di reperimento dei veicoli sul territorio;
6. Facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;
7. Facilità di acquisto/pagamento del servizio;
8. Chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;
- i) Convenienza dei prezzi;
- j) Comfort dei veicoli, inteso come disponibilità di spazio a bordo, comodità alla guida e facilità di accesso al mezzo;
- k) Informazioni all'utenza (tipologia, tempestività e chiarezza);
- l) Percezione del rispetto dell'ambiente;
- m) Facilità di comunicazione con l'azienda (call-center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);
- n) Giudizio nel suo complesso;
- o) Conoscenza del servizio sul territorio intervistando i non utenti.

Dovrà inoltre essere oggetto dell'indagine periodica la definizione dei fattori che rivestono maggiore importanza, ossia quei fattori che hanno un maggior impatto sulla soddisfazione complessiva dell'utente. La valutazione dell'importanza dovrà essere effettuata chiedendo

all'intervistato di evidenziare al massimo tre fattori, tra quelli indicati, che per lui rivestono maggiore imponenza.

Il periodo di rilevazione e la definizione del campione da indagare (struttura e quantificazione) dovranno essere concordati e coordinati con il Servizio mobilità del settore Urbanistica Servizi catastali e mobilità del Comune di Padova in modo da ottenere risultati statisticamente attendibili per indagini di qualità percepita, in relazione all'universo di riferimento (utenti complessivi del servizio).

Il questionario definitivo da sottoporre all'utenza del servizio e la struttura dei report da restituire dovranno essere approvati dal Servizio mobilità del Settore Urbanistica Servizi catastali e mobilità prima della somministrazione delle interviste.

#### **ART.6 - IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna di:

- favorire e concedere a titolo gratuito la disponibilità per aree di parcheggio riservate( ivi comprese le relative autorizzazioni);
- adottare provvedimenti a beneficio degli utilizzatori: ingresso nella ZTL, parcheggio gratuito nelle aree a pagamento. Non è prevista la deroga al divieto di transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
- favorire lo sviluppo a livello locale come servizio complementare al TPL;
- promuovere forme di abbonamento al Car Sharing combinate ed integrate con al rete locale dei trasporti;
- promuovere il servizio tra gli enti ( pubblici e privati) del proprio ambito locale;



- partecipare con azioni di comunicazione alle attività di promozione del servizio presso la cittadinanza;
- vigilare ed effettuare verifiche di funzionalità e di regolarità dell'espletamento del servizio.

**ART. 7- CORRISPETTIVO - DURATA DEL SERVIZIO - OPZIONE DI PROROGA - PENALI.**

Nessun compenso è dovuto dal Comune ad APS Holding SPA a fronte dell'affidamento "in house providing" del servizio di Car Sharing.

Il servizio ha la durata di anni 4 (quattro), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'Affidatario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice comunicandola ad APS Holding SPA mediante posta elettronica certificata almeno 90 ( novanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo affidatario.

Nel caso di proroga, APS Holding SPA è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Padova.

Qualora il Comune di Padova rilevi che, per qualsiasi motivo che il servizio non sia espletato correttamente o non sia conforme a quanto previsto dal presente contratto, le irregolarità o inadempimenti accertati saranno formalmente contestate ad APS Holding SPA via pec e/o raccomandata.

Accertata l'irregolarità e l'inadempimento, APS Holding SPA si impegna a

ripristinare la regolarità del servizio entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, oltre i quali è fissata una penale di € 100,00( cento) per ogni giorno successivo di inadempimento.

Il Comune di Padova si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili ad APS Holding SPA nell'esecuzione del servizio.

#### **ART.8 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE**

APS Holding SPA si obbliga ad esercitare direttamente il servizio, così come definito nel presente contratto, avvalendosi della propria organizzazione d'impresa. E' quindi fatto divieto all'Affidatario del servizio di Car Sharing di cedere o sub-concedere il servizio in qualunque forma pena la risoluzione del contratto.

#### **- ART. 9 – ALTRI ONERI A CARICO DI APS HOLDING SPA**

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di APS Holding SPA. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori di APS Holding SPA .
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

**- ART. 10 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.**

APS Holding SPA si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

**- ART. 11– FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.**

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Affidatario, in applicazione del rischio d'impresa.

**- ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0672 DEL 29/10/2019).**

APS Holding SPA ha l'obbligo di comunicare al Comune di Padova – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, comma 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo).

APS Holding SPA si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Padova ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della gestione del servizio nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o

dipendente.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Affidatario porterà alla risoluzione del contratto.

APS Holding SPA si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Padova e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

Il Comune di Padova si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di APS Holding SPA o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune di Padova è subordinato alla previa intesa con l'Autorità

Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune di Padova della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Comune di Padova ed APS Holding SPA affidataria del servizio di Car Sharing, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

**- ART.13 – RECESSO.**

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora APS Holding SPA acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

**- ART. 14 - CONTROVERSIE.**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra APS Holding SPA e Comune di Padova durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni

sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

**- ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E ALTRE SPESE.**

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico di APS Holding SPA che ha già provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

Sono altresì a carico di APS Holding SPA le tasse e le imposte inerenti e/o conseguenti alla stipulazione del contratto.

Poichè il servizio di Car Sharing è definito con deliberazione di Giunta Comunale un servizio complementare al trasporto pubblico urbano le aree destinate alla soste dei veicoli di Car Sharing sono esenti dal pagamento del Canone Osap.

**- ART.16 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

**Titolare del trattamento.**

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: [risorseumane@comune.padova.it](mailto:risorseumane@comune.padova.it) pec: [protocollo.generale@pec.comune.padova.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it)

**Responsabile della protezione dei dati.**

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it); pec: [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it).

**Finalità e base giuridica del trattamento.**

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

**Eventuali destinatari.**

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

**Periodo di conservazione dei dati.**

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

**Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.**

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

**Diritti dell'interessato.**

In qualità di interessato ad APS Holding SPA sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Affidatario volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.



**ALLEGATO 1****Elenco delle attuali aree a disposizione**

| <b>Ubicazione</b>                                     | <b>n. stalli</b> |
|---|------------------|
| 1 Piazza Garibaldi                                    | 2-3              |
| 2 Corso Milano  | 2                |
| 3 Prefettura  | 2                |
| 4 Stazione  | 2-3              |
| 5 Prato della Valle                                   | 2                |
| 6 Piazzale Boschetti                                  | 2                |
| 7 Piazza Pertini                                      | 1                |
| 8 Capolinea Sud Tram -<br>Guizza                      | 1                |
| 9 Ospedale Sant'Antonio<br>– Via Facciolati           | 2                |
| 10 Sacra Famiglia – Via<br>Aosta                      | 1-2              |
| 11 Arcella – Via Tiziano<br>Aspetti Lat. Cinema Astra | 1                |
| 12 San Carlo  | 2                |

**ALLEGATO 2**

| <b>Tariffe Standard Servizio</b> |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Abbonamento Standard</b>      | € 30,00 annuale / 2 utenze incluse |
| <b>Oraria Segmento Confort</b>   | € 2,50/h + € 0,50/km               |
| <b>Oraria Segmento Premium</b>   | € 3,00/h + € 0,60/km               |
| <b>Oraria Segmento EV</b>        | € 3,00/h + € 0,30/km               |